PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E VELOCIPEDI A MOTORE

Art. 9

Il trasporto di autovetture nuove di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetto ad una tassa fissa di L. 1000, da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1949, non più in vigore dal 13 febbraio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore
Estremi	Legge 17 gennaio 1949, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-materia-di-tasse-di-circolazione-sugli-autoveicoli/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it